

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2891 del 28 dicembre 2012

Piano annuale formazione iniziale A.F. 2013-2014. Approvazione di linee di indirizzo per la programmazione dell'offerta formativa di percorsi triennali di istruzione e formazione nell'a.f. 2013-2014.*[Formazione professionale e lavoro]*

Note per la trasparenza:

Il provvedimento approva le linee di indirizzo per la riorganizzazione a partire dall'anno formativo 2013-2014 del sistema della Formazione iniziale nell'ottica del miglioramento della qualità del servizio fornito ai giovani e dell'efficienza delle strutture formative presso gli Organismi di Formazione accreditati.

L'Assessore Elena Donazzan, riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto programma da oltre un decennio il Piano Annuale di Formazione Iniziale riferito ai percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, introdotti nell'ordinamento dalla Riforma Moratti (L. 53/2003) e regolati dal Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e da Accordi siglati in Conferenza Stato Regioni.

Il Veneto è stata una delle pochissime Regioni ad aver scelto fin dalla prima sperimentazione dell'istruzione e formazione professionale un modello di percorso triennale attuato integralmente da Organismi di Formazione accreditati (OdF), e organizzato come proposta formativa alternativa ai percorsi degli Istituti Professionali di Stato.

L'esperienza della formazione iniziale si è rivelata importante sia come strumento di contrasto alla dispersione scolastica, sia in termini di ricadute occupazionali, se si considera che la ricerca "Progetto Placement" sviluppata dalla Direzione Formazione e da Veneto Lavoro e pubblicata nel marzo 2012, incrociando i dati dei qualificati nei percorsi triennali dal 2008 al 2010 ha evidenziato che dei 12.193 qualificati, a un anno dalla conclusione del corso ben 6.030 erano occupati e altri 1.533 avevano sperimentato almeno una occasione di lavoro.

La valenza positiva dell'esperienza maturata ha determinato la scelta del modello adottato nel 2011 per la programmazione dell'offerta sussidiaria di percorsi di istruzione e formazione presso gli Istituti Professionali di Stato, introdotta dal Decreto di riordino n. 87 del 15.3.2010 e regolata dalle Linee guida approvate nell'Intesa Stato-Regioni del 16.12.2010.

Anche in questa circostanza, il Veneto, scegliendo a differenza della maggior parte delle regioni italiane la tipologia di sussidiarietà complementare, ha inteso salvaguardare il modello di percorso triennale sviluppato con la sperimentazione e a riproporre anche negli Istituti professionali un impianto formativo a forte valenza professionalizzante, finalizzato a valorizzare l'intelligenza "pratica".

La costante crescita dello sforzo finanziario richiesto per sostenere questa attività ha reso tuttavia evidente, fin dalla programmazione 2011-2012, la necessità di riorganizzare il Piano di Formazione Iniziale nell'ottica della riduzione della spesa e della sostenibilità finanziaria. Nelle direttive è stata sottolineata l'esigenza di contenere il più possibile la spesa, innalzando il numero minimo degli allievi richiesto per l'avvio degli interventi e riducendo le ipotesi in cui gli Organismi di Formazione (OdF) accreditati possono essere autorizzati ad avviare i corsi con un numero di iscritti inferiore.

Inoltre, a partire dalla programmazione 2011-2012 il Piano regionale di formazione iniziale è stato interessato dalla modalità di finanziamento per "unità di costo standard", importantissima innovazione in termini di gestione e semplificazione delle attività finanziarie a sovvenzione, in cui viene quasi azzerata la gestione della documentazione di spesa, con la conseguenza di una grande riduzione degli oneri amministrativi e burocratici in capo al soggetto beneficiario, e dei tempi di verifica da parte della Regione. L'introduzione di questa modalità mira a garantire minori costi e tempi più veloci per l'erogazione delle risorse e ha inoltre comportato, tra l'anno formativo 2010-2011 e il 2011-2012, una contrazione della spesa di circa il 7,39% a fronte di un incremento del numero di iscritti quantificabile nel 5%.

È doveroso tuttavia segnalare che tutti questi tentativi di razionalizzare e contenere la spesa, senza ridimensionare l'offerta formativa, si sono rivelati insufficienti a raggiungere quella sostenibilità finanziaria, necessaria a salvaguardare la sopravvivenza del sistema formativo.

Attualmente la difficile congiuntura economica e, in particolare, i vincoli finanziari determinati dal patto di stabilità, comportano pesanti conseguenze sul piano della disponibilità finanziaria da parte degli Enti pubblici, e nelle ultime annualità hanno determinato e determinano un rallentamento dei flussi di cassa dei finanziamenti regionali e una conseguente diffusa sofferenza nel Sistema della Formazione - composto per questo segmento formativo esclusivamente da Organismi senza scopo di lucro - che deve anticipare le spese di realizzazione dei corsi, ricorrendo all'indebitamento bancario.

Per ridefinire il Piano Annuale di formazione iniziale puntando a raggiungere anche la necessaria sostenibilità finanziaria, è indispensabile avviare una riorganizzazione del sistema formativo nell'ottica del miglioramento della qualità del servizio reso agli studenti e dell'efficienza dei centri di formazione al fine di evitare sprechi e utilizzare nel modo più oculato possibile le risorse disponibili.

Anche la messa a regime dei percorsi di istruzione e formazione professionale, intervenuta con l'Accordo del 27.7.2011 tra Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regioni e Province autonome riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, recepito a livello nazionale con decreto MIUR del 11 novembre 2011, richiede di intervenire per potenziare qualità ed efficienza nella formazione iniziale, definendo più rigorosamente i requisiti di struttura richiesti agli Organismi Formativi accreditati che realizzano percorsi triennali di istruzione e formazione, e potenziando le forme di monitoraggio regionale sulla qualità e sugli esiti degli interventi formativi.

Conseguentemente a partire dal Piano annuale di formazione iniziale 2013-2014:

1. In riferimento all'art. 21 del D. Lgs. 226/2005 sui livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative i percorsi di istruzione e formazione potranno essere realizzati esclusivamente in sedi formative accreditate. Sarà possibile altresì svolgere l'attività anche in sedi non accreditate purché queste, oltre a essere in regola con i requisiti di accreditamento siano pienamente adeguate per lo svolgimento di attività didattiche e formative. Nel caso di utilizzo di sedi non accreditate, dovrà essere pertanto presentata richiesta di autorizzazione alla Direzione Formazione con almeno 40 giorni di anticipo, al fine di poter effettuare anche in loco, la verifica dell'idoneità della struttura e concedere la relativa autorizzazione. Alla richiesta di autorizzazione dovrà essere allegata idonea documentazione comprovante la sussistenza di tutti i requisiti di adeguatezza dei locali richiesti dal modello di accreditamento;

2. Nell'ottica di perseguire il miglioramento qualitativo della formazione iniziale, la Regione:

- potenzierà il sistema di monitoraggio di soddisfazione degli allievi, già adottato per gli studenti dei terzi anni;
- avvierà un nuovo sistema di monitoraggio sulla soddisfazione delle aziende che abbiano assunto alla proprie dipendenze qualificati della formazione iniziale;
- rafforzerà l'attuale monitoraggio regionale sugli esiti formativi dei percorsi triennali, che potrà costituire un ulteriore elemento di valutazione ai fini del sistema di accreditamento degli OdF, unitamente al sistema di monitoraggio sugli esiti occupazionali, già sperimentato in occasione della citata ricerca "Progetto Placement" sviluppata dalla Direzione Formazione e da Veneto Lavoro e pubblicata nel marzo 2012;

3. Al fine di raggiungere le finalità sopra descritte, si propone di istituire tempestivamente presso la competente Direzione Formazione un tavolo tecnico, coordinato dal Dirigente Regionale della Direzione Formazione, e composto da esperti nominati dalle principali Federazioni e Associazioni che rappresentano gli Organismi di formazione accreditati nell'obbligo formativo, individuati in:

- Forma Veneto (3 rappresentanti);
- Fedform Veneto (1 rappresentante);
- Ance Veneto (1 rappresentante).

Il tavolo tecnico avrà il compito di formulare proposte per:

- perfezionare ulteriormente la qualità nella formazione iniziale a partire dai livelli essenziali delle prestazioni definiti dal D. Lgs. 226/2005;
- individuare linee di indirizzo per l'integrazione tra il Piano di formazione iniziale realizzato dagli Organismi accreditati e il Piano dell'offerta sussidiaria realizzato dagli Istituti Professionali di Stato;
- determinare meccanismi di ristrutturazione degli Organismi di formazione accreditati che attraverso la fusione e la riorganizzazione dei Centri di formazione professionale favoriscano la realizzazione di economie di scala nella gestione delle attività formative.

La Giunta Regionale si riserva comunque di intraprendere ulteriori azioni relativamente alla tenuta finanziaria del piano annuale di formazione iniziale 2013-2014, in relazione alle risorse effettivamente disponibili, in considerazione di quanto sopra esposto.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Viste le LL.RR. 10/90 e 10/91 in materia di formazione e orientamento professionale;

- Vista la legge 28.03.2003, n. 53 avente ad oggetto "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";

- Visto il Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76: Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53;

- Visto il Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;

- Visto il DPR 15 marzo 2010, n. 87, recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'articolo 64, comma 4, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;

- Vista l'Intesa ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 approvato in data 16 dicembre 2010 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, i Comuni, le Province e le Comunità Montane sull'adozione di linee guida per realizzare organici accordi tra i percorsi degli Istituti Professionali e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, a norma dell'articolo 13, comma 1-quinquies, della Legge 2 aprile 2007, n. 40 e il Decreto Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 4 del 18 gennaio 2011 di recepimento della stessa;

- Richiamato l'Accordo territoriale siglato tra la Regione del Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto per la realizzazione di un'offerta sussidiaria di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui agli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 226/2005 negli Istituti Professionali di Stato, sottoscritto in data 13.1.2011;

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;

2. di stabilire che a partire dall'anno formativo 2013-2014 i percorsi di istruzione e formazione potranno essere realizzati es-

clusivamente in sedi formative accreditate. Sarà possibile altresì svolgere l'attività anche in sedi non accreditate purché queste, oltre a essere in regola con i requisiti di accreditamento siano pienamente adeguate per lo svolgimento di attività didattiche e formative. Nel caso di utilizzo di sedi non accreditate, dovrà essere pertanto presentata richiesta di autorizzazione alla Direzione Formazione con almeno 40 giorni di anticipo, al fine di poter effettuare anche in loco, la verifica dell'idoneità della struttura e concedere la relativa autorizzazione. Alla richiesta di autorizzazione dovrà essere allegata idonea documentazione comprovante la sussistenza di tutti i requisiti di adeguatezza dei locali richiesti dal modello di accreditamento;

3. di perseguire il miglioramento qualitativo della formazione iniziale, attraverso:

- il potenziamento del sistema di monitoraggio di soddisfazione degli allievi, già adottato per gli studenti dei terzi anni;
- l'avvio di un nuovo sistema di monitoraggio sulla soddisfazione delle aziende che abbiano assunto alla proprie dipendenze qualificati della formazione iniziale;
- il rafforzamento dell'attuale monitoraggio regionale sugli esiti formativi dei percorsi triennali, che potrà costituire un ulteriore elemento di valutazione ai fini del sistema di accreditamento degli OdF, unitamente al sistema di monitoraggio sugli esiti occupazionali, già sperimentato in occasione della citata ricerca "Progetto Placement" sviluppata dalla Direzione Formazione e da Veneto Lavoro e pubblicata nel marzo 2012;

4. di istituire tempestivamente presso la competente Direzione Formazione un tavolo tecnico, coordinato dal Dirigente Regionale della Direzione Formazione, e composto da esperti nominati dalle principali Federazioni e Associazioni che rappresentano gli Organismi di formazione accreditati nell'obbligo formativo, individuati in:

- Forma Veneto (3 rappresentanti);
 - Fedform Veneto (1 rappresentante);
 - Ance Veneto (1 rappresentante);
- che avrà il compito di formulare proposte per:
- perfezionare ulteriormente la qualità nella formazione iniziale a partire dai livelli essenziali delle prestazioni definiti dal D. Lgs. 226/2005;
 - individuare linee di indirizzo per l'integrazione tra il Piano di formazione iniziale realizzato dagli Organismi accreditati e il Piano dell'offerta sussidiaria realizzato dagli Istituti Professionali di Stato;
 - determinare meccanismi di ristrutturazione degli Organismi di formazione accreditati che attraverso la fusione e la riorganizzazione dei Centri di formazione professionale favoriscano la realizzazione di economie di scala nella gestione delle attività formative;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Direzione Regionale Formazione dell'esecuzione del presente atto;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione nonché sul sito Internet della Regione Veneto.

[Torna al sommario](#)